



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

REGOLAMENTO SULL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di accesso e la misura di compartecipazione economica del Comune di Antrona Schieranco alla spesa relativa al ricovero di persone anziane non autosufficienti, nonché anziane autosufficienti, degenti presso strutture residenziali a ciclo continuativo o temporaneo, al fine di garantire idoneo intervento di assistenza e tutela per coloro i quali, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.
2. I criteri di compartecipazione al costo dei servizi disciplinati nel presente atto si applicano con riferimento ai soli oneri effettivamente posti a carico dei soggetti di cui al comma precedente per prestazioni rese in ambiente residenziale. Pertanto, alla sola quota socio-assistenziale della retta (quota utente/Comune) come definita dalla D.G.R. 02.08.2013, n. 85-6287, nel caso di anziani non autosufficienti già valutati dall'Unità di Valutazione Geriatrica ed inseriti in regime di convenzione presso nucleo idoneo; ovvero alla retta di ospitalità per ricovero alberghiero, nel caso di anziani autosufficienti non autonomi segnalati dal Servizio Sociale nell'eventualità di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 2

Principi e finalità

1. L'accesso alle prestazioni residenziali da parte dell'utente deve, di norma, avvenire solo a seguito di valutazione ed accertamento della impossibilità di permanenza a domicilio, pur in presenza di supporti domiciliari sociali e sanitari già attivati finalizzati a sostenere la rete familiare e/o parentelare di riferimento, e deve intendersi regolato dai principi generali di universalità, equità ed appropriatezza.
2. I Servizi Sociali territoriali individuano i differenti percorsi progettuali per età, storia personale, condizione clinica e sociale complessivamente valutate e predispongono gli interventi, per i soggetti non autosufficienti, o le proposte d'intervento, nel caso di soggetti autosufficienti.
3. L'utente per il quale sia individuata la condizione di non autosufficienza e non assistibilità a domicilio avrà diritto di scegliere il luogo di cura nell'ambito delle diverse opzioni offerte dalle strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
4. Allo scopo di garantire ai cittadini interessati piena consapevolezza dei propri diritti, anche in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 08.01.2004, n. 1, i Servizi Sociali forniranno ogni informazione utile circa la prestazione in oggetto, ivi comprese quelle concernenti la facoltà dei richiedenti la stessa di agire verso i propri familiari e parenti onde richiederne il sostegno economico.

Articolo 3

Destinatari

1. L'intervento di compartecipazione economica del Comune alle spese di ricovero in struttura è rivolto a:
 - a. anziani riconosciuti non autosufficienti per i quali sia stata prevista, nell'ambito di un Progetto Individuale di Residenzialità, l'istituzionalizzazione presso una struttura accreditata e convenzionata con il sistema pubblico, purché l'inserimento in ricovero

protetto presso la data struttura sia già stato oggetto di accettazione da parte dell'anziano medesimo o di altro soggetto in sua vece;

- b. anziani riconosciuti non autosufficienti per i quali sia stato proposto un ricovero di sollievo presso idonea struttura;
 - c. anziani autosufficienti non autonomi, per i quali, a fronte di accertate situazioni di bisogno da parte dei Servizi Sociali, si riveli necessaria l'istituzionalizzazione in struttura.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono destinatari degli interventi di natura economica previsti dal presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, della Legge 08.11.2000, n. 328, laddove, per la condizione economica degli stessi, la copertura totale o parziale della retta loro applicata dalla struttura di ricovero non risulti sostenibile.
3. L'età anziana è da considerarsi tale, di norma, a partire dal sessantacinquesimo anno. Fanno eccezione situazioni particolari di soggetti infrasessantacinquenni valutati dalle competenti commissioni quali portatori di patologie di tipo degenerativo afferibili a quelle dell'anziano, o comunque le cui condizioni di bisogno siano state segnalate dai competenti Servizi Sociali.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente ai cittadini residenti ad Antrona Schieranco, o che in caso di passaggio da un regime di ricovero privato al regime di ricovero convenzionato, siano stati anagraficamente residenti ad Antrona Schieranco immediatamente prima del ricovero.

Articolo 4

Istanza di accesso alla prestazione

Soggetti legittimati, allegati obbligatori, ammissibilità della domanda ed istruttoria della pratica

1. La domanda di accesso alla prestazione economica di cui al presente Regolamento, è rivolta al Comune dal cittadino interessato all'intervento ovvero, nei casi di protezione giuridica o procura, dal suo legale rappresentante. La domanda può pervenire al Comune anche tramite il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, cui il cittadino, o il suo rappresentante, si siano rivolti.
2. In via eccezionale, in situazioni di impedimento od incapacità naturale, può presentare domanda, in vece del diretto interessato, un parente o affine entro il secondo grado o, in mancanza, dal parente più prossimo.
Qualora il richiedente la prestazione sia impossibilitato a presentare l'istanza a causa di un impedimento temporaneo o definitivo connesso allo stato di salute, il familiare è tenuto a produrre una dichiarazione a propria firma con espressa indicazione dell'esistenza dell'impedimento, eventualmente corredata dalla documentazione medica comprovante l'impedimento stesso.
Qualora, invece, il richiedente la prestazione sia impossibilitato a presentare domanda perché incapace di intendere e di volere, in via permanente o transitoria, e non sia ancora intervenuta la nomina di un legale rappresentante in sede giudiziale al momento della promozione dell'istanza, al familiare è fatto obbligo di documentare l'avvio della procedura di protezione giuridica in capo al soggetto medesimo.
3. Unitamente alla domanda, il cittadino dovrà presentare al Comune la documentazione necessaria alla valutazione della sua ammissibilità al vaglio istruttorio, dei requisiti di accesso

alla prestazione e della propria situazione economica secondo le modalità di seguito definite. Sono documenti obbligatori:

- a. l'attestazione ISEE in corso di validità;
- b. attestazioni e/o certificazioni inerenti il reddito del richiedente, la titolarità di beni mobili ed immobili e la relativa consistenza;
- c. copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità, laddove presente;
- d. copia del modulo di accettazione all'inserimento in struttura del richiedente;
- e. ogni eventuale documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno ed altre particolari circostanze, ivi compreso l'atto od altro documento volti ad attestare la legittimazione di un soggetto terzo ad agire eventualmente per conto del richiedente la prestazione.

In materia di autocertificazione, nell'eventualità di rappresentanza legale, si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

- 4. Al ricevimento dell'istanza e della documentazione allegata è deputato l'Ufficio Protocollo del Comune. Una pratica che non presenti estremi di ricezione certi non può essere presa in carico né valutata.
- 5. L'Ufficio comunale competente alla disamina delle pratiche provvede alla valutazione circa l'accoglimento dell'istanza e alla definizione dell'eventuale quota di integrazione della retta a carico dell'Ente. Procede, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge 07.08.1990, n. 241, a dare comunicazione al cittadino dell'esito dell'istruttoria da concludersi, di norma, entro 30 giorni, fatta salva l'eventualità di cui al comma 7 del medesimo articolo di Legge. A fronte di esito positivo dell'istruttoria, è data comunicazione alla struttura ospitante circa la decorrenza e la misura della compartecipazione da parte del Comune alle spese di ricovero dell'utente.
- 6. Assunto quanto disposto al comma 4 del presente articolo, la data di protocollazione dell'istanza, corredata dei documenti di cui al comma 3, o quella di effettivo ingresso della persona in struttura, se successiva, varranno quale termine di decorrenza della compartecipazione alla spesa, se dovuta.
- 7. Atteso che relativamente ad un'istanza priva, in tutto o in parte, degli allegati espressamente previsti non è possibile procedere nel merito, è data possibilità al cittadino, entro 15 giorni dalla segnalazione dell'Ufficio a ciò preposto, di sanare la domanda incompleta con la produzione dei documenti mancanti o delle informazioni omesse.
- 8. Nel caso in cui siano decorsi i 15 giorni di cui al comma precedente senza che il richiedente abbia provveduto, l'istanza è da considerarsi respinta anche in assenza di comunicazione all'interessato.
- 9. La documentazione necessaria alla valutazione della situazione economica ha validità limitata ed è soggetta a rivalutazione annuale, eccezion fatta nel caso in cui siano avvenute durante l'anno significative variazioni nei dati reddituali e/o patrimoniali in essa attestati o autocertificati che possano determinare variazioni nella misura della compartecipazione alla spesa da parte del Comune ovvero decadenza del beneficiario dal diritto alla stessa. Nel caso di variazione dei dati relativi al ricoverato tale da configurare una situazione di maggior favore per lo stesso, qualora la prestazione sia già in essere, è fatta salva la possibilità in capo al beneficiario di richiederne la revisione.

L'istanza deve essere invece ripresentata per nuova disamina, oltretutto nei casi di decadenza dal beneficio, qualora, in prima valutazione, risulti inammissibile in ordine ai requisiti di accesso, respinta ai sensi del comma precedente ovvero inevasa a seguito di valutazione non favorevole della situazione economica dell'utente cui segua l'esclusione dall'erogazione della prestazione.

10. Nell'eventualità di accertate situazioni di bisogno, segnalate dai Servizi Sociali o da soggetti esterni qualificati, che richiedano la tutela immediata ed indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, il Comune può attivare d'ufficio la presa in carico dell'individuo. I competenti Servizi Sociali accertano, sulla base delle informazioni disponibili, la situazione di bisogno, cui segue l'attuazione dell'intervento.
11. In ogni caso, il Comune potrà avvalersi dei Servizi Sociali ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno.

Articolo 5

Requisiti di accesso alla prestazione

1. L'accesso alla prestazione economica di cui al presente Regolamento è subordinato alla presentazione dell'attestazione ISEE, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159.
2. Per essere eleggibile alla prestazione, in prima valutazione ed in fase di rivalutazione, il cittadino che presenta domanda deve possedere un ISEE non superiore al valore soglia stabilito in euro 38.000,00 come da D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, salvo ulteriori e successive disposizioni normative o regolamentari.
3. Alla definizione del valore ISEE relativo al cittadino richiedente, se anziano non autosufficiente, si applicano le disposizioni relative all'ISEE Sociosanitario-Residenze di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. Nel caso sia ancora in corso la valutazione della medicina legale o delle competenti commissioni sulle invalidità civili nei confronti di un soggetto anziano non autosufficiente, allo stesso è consentito presentare ISEE Ordinario, fatto salvo l'obbligo di presentare un ISEE Sociosanitario-Residenze non appena in possesso delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che lo consentono. Agli anziani autosufficienti, se individuati quali possibili beneficiari di intervento ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento, è fatto obbligo di presentare ISEE Ordinario.
4. Eccezion fatta nel caso di nuova istanza di accesso alla prestazione, in cui è da esibirsi unitamente alla domanda, l'attestazione ISEE deve essere prodotta al Comune ogni anno entro il 15 marzo affinché sia verificato il mantenimento del requisito di accesso di cui al comma 2 del presente articolo.
Sarà cura degli uffici inviare ad ogni soggetto interessato, ovvero a persona delegata e riconosciuta, come da art. 4, comunicazione preventiva scritta della scadenza in oggetto, a partire dalla fine del mese di gennaio e comunque in data non successiva al 15 di febbraio.
È ammessa deroga nei casi di documentata impossibilità alla presentazione della stessa, da comunicarsi e documentarsi al Comune entro e non oltre la data del 15 febbraio.
5. In caso di imminente scadenza dei termini di cui al comma precedente, il beneficiario può presentare al Comune la sola ricevuta di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. L'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al beneficiario nell'interesse del medesimo. Detta attestazione dovrà comunque pervenire agli atti entro e non oltre il 1 aprile dell'anno in corso.

6. Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero del 1 aprile nell'eventualità di cui al comma 5, ed il beneficiario non abbia provveduto, lo stesso decadrà dalla prestazione con effetto immediato.
7. Qualora si verifichino variazioni nel nucleo familiare del beneficiario durante l'erogazione della prestazione, è fatto obbligo allo stesso di comunicarlo al Comune e di presentare un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei suoi requisiti di accesso.
8. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, il Comune solleciterà la produzione di una nuova attestazione ISEE ogniqualvolta venga a conoscenza di variazioni nel nucleo familiare del beneficiario della prestazione, sulla base della documentazione certificante fatti, stati o qualità personali acquisita d'ufficio anche a mezzo di collegamenti telematici, come previsto dalla normativa vigente. Il beneficiario disporrà di 30 giorni lavorativi dal sollecito per ottemperarvi, pena decadenza dal beneficio.
9. In caso di imminente scadenza dei termini di cui al secondo periodo del comma precedente, il beneficiario può presentare al Comune la sola ricevuta di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. L'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al beneficiario nell'interesse del medesimo. Detta attestazione dovrà comunque pervenire agli atti entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della DSU.
10. Qualora si determini la decadenza dal beneficio per una rideterminazione sfavorevole del valore ISEE e la nuova attestazione ISEE, per la quale il requisito di accesso alla prestazione non è riscontrato, sia prodotta a scadenza di quella precedente, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la compartecipazione del Comune alle spese di ricovero dell'utente cesserà alla data di scadenza dell'attestazione ISEE precedente (a legislazione vigente, il 15 gennaio). Qualora, invece, medesima attestazione sia prodotta a seguito di variazioni nel nucleo familiare del beneficiario in corso d'anno, ai sensi del comma 7 del presente articolo, circa la decadenza dal beneficio per una eventuale rideterminazione sfavorevole del valore ISEE è da applicarsi l'articolo 19, comma 6 del Regolamento, considerandosi evento determinante per la cessazione della prestazione la motivazione che ha reso il nuovo documento obbligatoriamente ostensibile.

Articolo 6

Criteri di esclusione dal beneficio

1. Qualora il valore del patrimonio mobiliare, in sede di valutazione della situazione economica del richiedente, risulti superiore ad euro 10.000,00 la prestazione non è dovuta. A detto valore, se superiore ad euro 10.000,00, sono da detrarsi le eventuali spese di ricovero in regime privato o quelle relative a prestazioni rese da personale di assistenza sostenute a partire dal primo gennaio dell'anno in corso e sino alla data di presentazione dell'istanza, se opportunamente documentate.
Ai fini del presente comma, il patrimonio mobiliare è definito come all'articolo 9 del Regolamento.
2. La soglia di cui al comma precedente potrà essere aggiornata con atti di Giunta Comunale.
3. Qualora il richiedente la prestazione sia titolare di diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), rimanendone esclusa la nuda proprietà e salvo quanto disposto ai commi successivi, la prestazione non è dovuta. È

ammessa deroga nel solo caso di insufficiente liquidità dell'utente, a norma dell'articolo 12 del presente Regolamento.

4. Non è da ritenersi motivo di esclusione dall'intervento la titolarità di un diritto reale di godimento sull'abitazione principale adibita a dimora abituale dal coniuge e dai familiari conviventi con il beneficiario della prestazione precedentemente al ricovero in struttura che si trovino in difficoltà economica, purché di valore non superiore ad euro 100.000,00.
È da considerarsi abitazione principale il singolo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare se ubicato all'interno del territorio della Repubblica. Il suo valore è definito ai fini dell'Imposta Municipale Unica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza o al rinnovo, con riferimento alla sola quota intestata al beneficiario.
Ai fini del presente comma, la condizione di difficoltà economica si sostanzia nei termini di cui al secondo paragrafo dell'articolo 14, comma 1 del Regolamento.
5. Non è altresì da ritenersi motivo di esclusione dall'intervento la titolarità di un diritto reale di godimento su immobili del valore complessivo IMU non superiore a 20.000,00 euro. Detto valore è definito ai fini dell'Imposta Municipale Unica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza o al rinnovo, con riferimento alla sola quota intestata al beneficiario.

Articolo 7 Situazione Economica

1. La situazione economica a base del calcolo per la compartecipazione alle spese di ricovero dell'anziano in struttura si compone del reddito complessivo del richiedente, accertabile e documentabile al momento della domanda o del rinnovo.
2. La persona inserita in regime di ricovero contribuisce alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle proprie disponibilità economiche, ritenendosi la compartecipazione da parte del Comune eventuale ed integrativa, in tutto o in parte, della quota socio-assistenziale in carico alla stessa.
3. Fra le disponibilità economiche di cui al punto precedente devono ritenersi annoverati anche i sussidi corrisposti all'utente a titolo assistenziale dallo Stato e/o da altri Enti pubblici.

Articolo 8 Redditi

1. Sono da considerarsi redditi, ai fini del presente Regolamento:
 - a) le indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventosimisti, indennità di comunicazione per sordomuti, etc.) ed altri redditi non fiscalmente rilevanti, ove consentito dalla normativa specifica, che, pur essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono erogati al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza;
 - b) i redditi definiti in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte risultanti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali o assistenziali italiani ed esteri, al netto delle imposizioni fiscali, contributive ed assistenziali;

- c) trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, se non già inclusi nei redditi di cui alle lettere a) e b);
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato, escluso i conti correnti o libretti postali di deposito per i quali verrà determinato applicando il 30% del valore dell'EURIBOR).
2. Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della Dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.
3. L'eventuale detrazione degli importi relativi a trattenute, debiti pregressi e somme dovute ad altro titolo a terzi dal cumulo dei redditi della persona sarà oggetto di relazione motivata dei Servizi Sociali.

Articolo 9

Patrimonio mobiliare

1. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle singole voci di seguito specificate, anche detenute all'estero; il suo valore, dichiarato nella DSU, è definito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza o al rinnovo, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo alla data indicata in premessa ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno;
 - b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data indicata in premessa;
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data indicata in premessa;
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data indicata in premessa, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto Legislativo 23.07.1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti

dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data indicata in premessa;

- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data indicata in premessa, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e) ;
 - i) valore dei beni mobili posseduti alla data indicata in premessa, ad eccezione dei veicoli.
2. Ai fini della determinazione del valore del patrimonio mobiliare rileva la sola quota intestata al beneficiario.

Articolo 10

Validità della situazione economica dichiarata

1. La situazione economica dichiarata, al pari della documentazione che l'attesta, ha validità limitata ed è oggetto di rivalutazione annuale.
2. Eccezion fatta nel caso di nuova istanza di accesso alla prestazione, in cui è da esibirsi unitamente alla domanda, in capo al beneficiario è posto l'obbligo di produrre al Comune autocertificazione aggiornata per l'anno in corso appena questa si renda disponibile e comunque entro 30 giorni dalla data di fine vigenza di quella precedentemente adottata. L'entità della prestazione, se ancora dovuta, sarà definita sulla base dei nuovi dati a disposizione a partire dalla data di scadenza dell'attestazione ISEE precedente a quella in corso di validità (a legislazione vigente, il 15 gennaio).
3. Nel caso in cui siano decorsi i 30 giorni di cui al secondo comma del presente articolo senza che il beneficiario abbia provveduto, l'Ente sospende la prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
4. L'ammontare della prestazione dovuta dalla data di sospensione nell'erogazione della stessa sino al soddisfacimento di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, non può essere in alcun modo esigibile da parte del beneficiario.
5. Nel caso in cui entro ulteriori 30 giorni non abbia ottemperato a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, il richiedente la prestazione decadrà dal beneficio e sarà tenuto a presentare nuova istanza onde chiedere nuovamente accesso alla prestazione medesima.
6. Eventuali variazioni positive o negative nella consistenza reddituale, in qualunque momento subentrate durante la fruizione della prestazione e non desumibili dall'ultimo certificato sostitutivo prodotto, devono essere documentate dal beneficiario al Comune entro 30 giorni dalla data di intervento delle suddette variazioni. L'Ente assumerà i dati aggiornati quale nuova base di calcolo.

7. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, l'Ufficio competente aggiornerà in qualunque momento la situazione economica individuale sulla base della documentazione certificante fatti, stati o qualità personali acquisita d'ufficio anche a mezzo di collegamenti telematici, come previsto dalla normativa vigente. Tale aggiornamento, qualora comporti una minore quota di integrazione in capo al Comune ovvero la decadenza dal beneficio per il fruitore della prestazione, sarà comunicato al beneficiario (o ad altro soggetto legittimato) e considerato accettato qualora lo stesso non presenti documentata richiesta di revisione nei 30 giorni successivi la comunicazione della variazione di quota o della decadenza.
8. Pur nel caso di mancata comunicazione della variazione reddituale da parte del beneficiario entro i termini di cui al comma 6 del presente articolo, il Comune provvederà, a seguito dell'aggiornamento della situazione economica ed in previsione della continuazione nell'erogazione della prestazione, al recupero delle somme indebitamente percepite a far data dal giorno stesso in cui la variazione è intervenuta. Qualora, invece, l'aggiornamento della situazione economica palesi la decadenza dal beneficio, è da applicarsi l'articolo 19, comma 6 del presente Regolamento, considerandosi evento determinante per la cessazione della prestazione la variazione reddituale relativa al beneficiario della prestazione.

Articolo 11

Modalità di calcolo della contribuzione a carico dell'utente e della eventuale integrazione a carico del Comune

1. La misura della contribuzione dell'utente al pagamento della quota socio-assistenziale della retta di ricovero a suo carico, se anziano non autosufficiente, ovvero della retta di ospitalità per ricovero alberghiero, se autosufficiente, è determinata su base giornaliera.
2. L'importo complessivo annuo dei redditi come definiti dal presente Regolamento diviso per 365 giorni determina il massimale di quota giornaliera a carico della persona ricoverata. Se l'importo così definito risulta inferiore alla quota socio-assistenziale della retta giornaliera applicata ovvero della tariffa giornaliera per ricovero alberghiero, configurandosi la spesa a carico all'utente per il proprio ricovero in struttura insostenibile ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del presente Regolamento, si determina per differenza il contributo di integrazione economica a carico del Comune.
3. Nella determinazione della quota a carico del Comune deve tenersi conto anche della cd. "franchigia", quale quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva. Per la determinazione del valore di franchigia si fa riferimento alla normativa regionale.

Articolo 12

Disposizioni a tutela del cittadino titolare di proprietà immobiliari e con insufficiente liquidità, nonché a tutela dei diritti di credito del Comune.

1. In caso di titolarità di proprietà immobiliari e di insufficiente liquidità, il richiedente la prestazione (o altro soggetto legittimato) è invitato:
 - a. a disporre del bene mediante contratto che dia diritto ad un corrispettivo o comunque ad un'entrata anche mediante la costituzione di garanzie reali, oppure ad alienare l'immobile;
 - b. a richiedere gli alimenti, ai sensi dell'articolo 438 del Codice Civile, alle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile in forza del vincolo di solidarietà

familiare, nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'articolo 441 del Codice Civile.

2. Qualora la persona risulti priva di rete parentelare o di persone obbligate agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, è facoltà del Comune erogare a titolo di prestito la prestazione oggetto del presente Regolamento, previa sottoscrizione da parte del beneficiario, o di chi lo rappresenti fatte salve tutte le disposizioni di legge a tutela, di una dichiarazione privata di riconoscimento di debito, redatta nelle forme di Legge, atta a garantire all'Ente il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato. La suddetta scrittura dovrà stipularsi preferibilmente nella forma della scrittura privata autenticata da parte del Segretario Comunale, in tal caso la scrittura verrà repertoriata e sarà soggetta a registrazione e le relative spese graveranno sulla parte richiedente la misura di sostegno, con eventuale anticipazione a carico del Comune. In caso di scrittura privata non autenticata, la stessa sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente ne avrà reso necessaria la registrazione medesima.
Tale scrittura costituisce titolo per la richiesta di decreto ingiuntivo funzionale a costituire il titolo per la costituzione di ipoteca sull'immobile. E' facoltà dell'Amministrazione, a tutela della garanzia patrimoniale, richiedere all'autorità competente provvedimenti conservativi sugli immobili, ovvero esercitare azioni surrogatorie e revocatorie sui beni del beneficiario dell'integrazione.
3. L'erogazione della prestazione a titolo di anticipazione è garantita per un periodo di 6 mesi ed è prorogabile esclusivamente nel caso in cui il beneficiario od altro soggetto in sua vece produca al Comune idonea documentazione comprovante l'attivazione delle misure necessarie alla monetizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera a. del presente articolo.
4. Alternativamente al riconoscimento di debito da parte del beneficiario, ai sensi del comma 2 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3, è concesso ad un terzo assumere verso il Comune il debito del beneficiario, ai sensi dell'articolo 1272 del Codice Civile, mediante stipulazione di apposito contratto, redatto nelle forme di Legge.
5. Nell'eventualità di cui sopra, alla determinazione della situazione economica del richiedente la prestazione concorrerà il suo solo reddito complessivo.
6. La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma al momento dell'alienazione dell'immobile e deve ritenersi comunque esigibile a far data dalla cessazione della sua erogazione. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione non avvenga nei termini summenzionati ovvero, se diversamente concordato, secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno di restituzione, si applicherà anche la rivalutazione monetaria.
7. In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi, il Comune procederà al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dal Codice Civile.

Articolo 13

Integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero di persone anziane riconosciute autosufficienti

1. L'integrazione del reddito per il pagamento della retta di ricovero a favore di anziani sottoposti a visita da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica e da questa dichiarati in

condizione di autosufficienza è da considerarsi evento eccezionale, realizzabile esclusivamente se l'inserimento è promosso dal Servizio Sociale (e/o concordato con lo stesso) sulla base di una valutazione professionale che ritenga tale intervento il solo idoneo a rispondere alle esigenze della persona.

2. Nell'eventualità di cui al punto precedente, l'ammontare del contributo di integrazione sarà determinato con riferimento ai criteri previsti dal presente Regolamento e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 14

Cessazione dell'intervento

1. La prestazione di cui al presente Regolamento ha carattere continuativo, fatte salve le condizioni poste ai seguenti commi.
2. L'integrazione economica per il pagamento della quota socio-assistenziale della retta verrà annualmente rivalutata rispetto alle condizioni economiche dell'utente ed in relazione alle eventuali variazioni tariffarie per cambio di intensità o di servizi resi.
3. Detta integrazione, comunque, sarà rivalutata in qualsiasi momento qualora si verifichi una variazione di reddito durante l'erogazione della prestazione, ovvero nel caso in cui vi siano modifiche nella tariffazione applicata all'utente in ragione di un cambio di intensità o di servizi resi in corso d'anno.
4. L'integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale di ricovero cesserà qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato origine all'intervento.
5. Nei casi di sopraggiunto decesso od eventuale dimissione dalla struttura di ricovero che sia volontaria o non preordinata a degenza ospedaliera temporanea, la prestazione cesserà alla data dell'evento.
6. Nei casi di decadenza dal beneficio, se non diversamente disciplinati dal presente Regolamento, la cessazione della prestazione decorrerà dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui l'evento determinante si è prodotto.

Articolo 15

Controlli

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il Comune di Antrona Schieranco eseguirà idonei controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Articolo 16

Obblighi del cittadino e norme a salvaguardia degli equilibri di spesa

1. Al richiedente la prestazione, nel caso di nuova istanza di accesso, al beneficiario, qualora sia già in atto l'intervento, ovvero al soggetto altrimenti legittimato ad agire in vece dell'uno o dell'altro, è fatto obbligo di avere piena conoscenza del presente Regolamento, ivi comprese le disposizioni concernenti la tardiva o mancata esibizione dei documenti necessari all'istruttoria delle pratiche.

2. I soggetti medesimi sono tenuti a fornire ogni documento, dato od informazione richiesti, se determinanti ai fini dell'accesso alla prestazione o della sua prosecuzione. Similmente, sono tenuti a produrre ogni documento, dato od informazione, in qualunque modo utili ai fini del presente Regolamento, tali per cui divenga dubbia l'entità del beneficio ad essi corrisposto ovvero la esigibilità del medesimo.
3. Qualunque omissione od affermazione mendace da parte del cittadino, sulla scorta di documentazione viziata quanto ai dati in essa omessi o riportati, prodotte al Comune con il chiaro intento di ottenere indebitamente la concessione della prestazione od una sua sovradimensionata elargizione, comporta l'immediata decadenza dal beneficio senza possibilità di deroga. L'Ente provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite a far data dal giorno stesso in cui, in base agli accertamenti effettuati, l'omissione o l'affermazione mendace di cui sopra hanno prodotto indebita prestazione. Resta salvo quanto previsto dalla normativa vigente sulle misure da applicarsi nel caso di fruizione illegittima della prestazione, nonché quanto previsto dalla normativa, anche penale, in caso di mendace dichiarazione.
4. Errori nella documentazione agli atti del Comune dovuti a cause non riconducibili a dichiarazioni mendaci possono essere sanati dal cittadino in ogni momento senza che intervenga alcun intervento di carattere sanzionatorio nei confronti del medesimo. L'Ente provvederà all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far data dal giorno stesso in cui, in base agli accertamenti effettuati, gli errori di cui sopra hanno prodotto indebita prestazione.
5. La compartecipazione economica del Comune alla spesa relativa al ricovero in struttura concerne la sola quota socio-assistenziale della retta esclusivamente per i giorni di effettivo ricovero e di eventuale mantenimento del posto letto, nel solo caso di degenza ospedaliera temporanea. Nulla è da integrarsi di quanto addebitato al cittadino per le prestazioni alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa residenziale e pertanto a totale carico dell'utente ai sensi della D.G.R. 30.03.2005, n. 17-15226, nonché per altre cause che esulino da quanto sopra disposto.
6. I criteri definiti nel presente Regolamento circa l'eleggibilità alla prestazione ed il calcolo della contribuzione a carico del Comune alla quota socio-assistenziale della retta applicata agli ospiti in struttura sono suscettibili di revisione a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e di bilancio. In tal caso, è fatta riserva di adottare gli opportuni provvedimenti con atto di Giunta Comunale.

Articolo 17

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della scadenza dei termini della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 18

Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono da applicarsi le disposizioni di cui al D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, nonché la normativa locale, regionale e nazionale vigente in materia, in quanto compatibile.

2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente atto integrano o sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione dello stesso.

Articolo 19 **Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Ente e, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, è a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione ed ottenerne copia a richiesta.

.....